



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Pensione di anzianità

Autore: Noemi Secci | 07/10/2019



*Opzione donna, lavori usuranti, salvaguardie, totalizzazione, casse professionali: le tipologie di pensione di anzianità ancora in vigore.*

La pensione di anzianità è una vecchia tipologia di pensione sostituita dalla pensione anticipata ad opera della riforma Fornero **[1]**: questo trattamento può essere ancora utilizzato da alcune categorie agevolate, come gli addetti ai lavori usuranti ed i beneficiari delle salvaguardie, per chi sceglie specifiche opzioni di

pensionamento (come la totalizzazione e l'opzione donna), e presso alcune casse previdenziali dei liberi professionisti.

A differenza della pensione anticipata ordinaria, che non prevede limiti di età ma soltanto un minimo di anni di contributi per ottenere il trattamento, per la **pensione di anzianità** sono normalmente previsti sia requisiti di età che contributivi. Ci sono però delle eccezioni: per ottenere la pensione di anzianità in regime di totalizzazione, ad esempio, non è richiesta un'età minima, ma è necessario avere alle spalle almeno 41 anni di contributi. Al contrario, per ottenere la pensione anticipata con opzione Quota 100 è necessario, oltre al rispetto del requisito contributivo pari a 38 anni, anche il compimento di un minimo di 62 anni di età. Lo stesso vale per la pensione anticipata contributiva, che può essere ottenuta con un minimo di 64 anni di età e 20 anni di contribuzione.

I requisiti richiesti cambiano dunque a seconda della tipologia di pensione di anzianità che si vuole ottenere; inoltre, dal momento della maturazione delle condizioni richieste per il trattamento alla liquidazione della pensione può essere previsto un intervallo, che può arrivare anche a 21 mesi, la cosiddetta finestra.

Ma procediamo con ordine e facciamo il punto della situazione.

## **Pensione di anzianità con opzione donna**

Tutte le **lavoratrici** iscritte presso una **gestione previdenziale** amministrata dall'Inps possono richiedere una **pensione di anzianità** con requisiti notevolmente agevolati: si tratta della pensione con [opzione donna](#).

Questa pensione può essere ottenuta:

- dalle **lavoratrici dipendenti** che hanno compiuto 58 anni e hanno almeno 35 anni di contributi accreditati entro il 31 dicembre 2018;
- dalle **lavoratrici autonome** che hanno compiuto 59 anni e hanno almeno 35 anni di contributi accreditati entro il 31 dicembre 2018.

Dal momento della maturazione dei requisiti, deve trascorrere una finestra pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti, e pari a 18 mesi per le autonome. Alle lavoratrici con contribuzione mista, da lavoro dipendente e autonomo, si applicano i requisiti previsti per le lavoratrici autonome.

Non è possibile raggiungere il requisito di **35 anni di contributi** sommando la contribuzione accreditata in casse diverse, a meno che non sia stata ricongiunta.

In cambio dell'anticipo nell'**uscita dal lavoro**, il trattamento di **pensione con opzione donna** è calcolato col sistema contributivo, normalmente penalizzante. Per approfondire: [Calcolo contributivo della pensione](#).

L'opzione donna potrebbe beneficiare di una proroga: si vorrebbe, infatti, estendere il beneficio alle nate sino al 1961 (se dipendenti) e al 1960 (se autonome), con 35 anni di contributi accreditati alla data del 31 dicembre 2019. La proposta potrebbe essere attuata con la legge di bilancio 2020.

## **Pensione di anzianità in totalizzazione**

La **totalizzazione [2]** è uno strumento che dà la possibilità di ottenere il diritto alla pensione sommando i contributi accreditati presso gestioni previdenziali diverse.

In sostanza, i contributi non coincidenti accreditati presso casse previdenziali differenti sono sommati ai fini del diritto alla pensione. Ai fini della misura della pensione, cioè dell'ammontare dell'assegno, ogni gestione calcola la quota di trattamento secondo le proprie regole: se, però, presso la singola gestione non si raggiunge il diritto ad autonoma pensione, si applica il calcolo contributivo della prestazione.

Con l'ampliamento delle possibilità di utilizzare il [cumulo](#), le domande di totalizzazione sono diminuite a causa del fatto che questa nuova facoltà, generalmente, non obbliga al ricalcolo contributivo della prestazione.

La **pensione di anzianità** in regime di [totalizzazione](#) può essere ottenuta con:

- 41 anni di contributi (per il biennio 2019- 2020);
- l'attesa di una finestra di 21 mesi.

Oltre alla **pensione di anzianità**, attraverso la totalizzazione si può ottenere la pensione di vecchiaia, d'inabilità e ai superstiti.

Questi requisiti saranno incrementati nel biennio 2021-2022, in quanto soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.

# Pensione di anzianità per gli addetti ai lavori usuranti e notturni

Un'ulteriore pensione di anzianità ancora oggi in vigore è la pensione agevolata a favore degli **addetti a mansioni usuranti e turni notturni**. Questa pensione di anzianità si può raggiungere con un minimo di 35 anni di contributi e di 61 anni e 7 mesi di età. Si deve considerare, inoltre, la **quota**, cioè il valore dato dalla somma dell'età e della contribuzione.

Nel dettaglio, per **ottenere la pensione di anzianità per lavoratori usurati e notturni**, è necessario l'interessato maturi i seguenti requisiti, validi sino al 31 dicembre 2026 (sino a questa data, sono sospesi gli adeguamenti alla speranza di vita):

- quota pari a 97,6, con:
  - almeno 61 anni e 7 mesi d'età;
  - almeno 35 anni di contributi.

Dalla maturazione dei requisiti alla **liquidazione della pensione**, per gli addetti ai lavori usuranti e notturni non è necessario attendere la cosiddetta finestra: in passato, era prevista una finestra pari a 12 mesi per i dipendenti e a 18 mesi per gli autonomi, ma questo periodo di attesa è stato abolito dalla Legge di bilancio 2017.

Se l'interessato possiede anche **contributi da lavoro autonomo**, i requisiti sono aumentati di un anno.

Per quanto riguarda i lavoratori adibiti a turni notturni, i requisiti e le quote sono differenti a seconda del numero di notti lavorate nell'anno.

Per saperne di più: [Pensione addetti ai lavori usuranti ed ai turni notturni](#).

## Salvaguardie

Con gli interventi di **salvaguardia** sono state limitate le conseguenze negative della Legge Fornero: è stato difatti consentito, a determinate categorie di lavoratori, di accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità con i requisiti precedenti alla legge Fornero, ai quali sono stati applicati gli adeguamenti

alla speranza di vita.

In futuro, potrebbe essere prevista una proroga degli interventi di salvaguardia, per tutelare gli appartenenti alle categorie beneficiarie dell'ultima salvaguardia, rimasti fuori dall'intervento:

- lavoratori in mobilità;
- lavoratori autorizzati al versamento dei contributi volontari;
- lavoratori cessati dal servizio;
- lavoratori in congedo per assistere figli disabili;
- lavoratori a termine.

## **Pensione di anzianità liberi professionisti**

Presso le **gestioni previdenziali** dei **liberi professionisti** sono in vigore diverse tipologie di pensione di anzianità.

Presso la Cassa forense, cioè la gestione previdenziale degli **avvocati**, ad esempio, la pensione di anzianità può essere ottenuta con:

- 61 anni di età più un minimo di 39 anni di contribuzione, nel biennio 2018-2019;
- 62 anni di età con almeno 40 anni di contribuzione dal 1° gennaio 2020.

L'avvocato, per ottenere la pensione di anzianità, deve sempre cancellarsi dall'albo.

Per approfondire: [Pensione avvocati](#).

Presso la Cipag, la Cassa **geometri**, la pensione di anzianità viene corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:

- il compimento del 60° anno di età;
- almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Requisiti simili sono previsti anche presso altre gestioni, come l'Enpacl, la Cassa dei **consulenti del lavoro**, anche se il trattamento non è sempre denominato pensione di anzianità, ma, a seconda dell'ordinamento, pensione anticipata o pensione di vecchiaia anticipata. In sostanza, si tratta comunque di **alternative alla pensione di vecchiaia**, che consentono di ottenere la rendita con un

**requisito di età** più leggero.

## **Note**

**[1]** DL 201/2011. **[2]** D.lgs. 42/2006.